

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 luglio 2017, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 maggio 2017, n. 12/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 giugno 2017, dove ha acquisito il n. 254 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 15 giugno 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 luglio 2017, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione del Veneto si appresta a riconoscere la legittimità della posizione debitoria riconducibile alla fattispecie del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, prevista dall'articolo 73, comma 1 lettera a), D.Lgs. 118/2011. Trattasi di 6 sentenze di condanna della Regione al pagamento del risarcimento dei danni causati da fauna selvatica per un totale complessivo di euro 24.129,16 (escluse spese di soccombenza già versate dall'Avvocatura). In particolare, si tratta delle seguenti sentenze:

- sentenza n. 551/2016, emessa dal Giudice di Pace di Venezia, a favore di Manfrè Vania, per il valore complessivo di euro 4.542,87, di cui euro 2.460,50 a titolo di indennizzo ed euro 2.082,37 per spese di soccombenza;
- sentenza n. 458/2016, emessa dal Giudice di Pace di Vicenza, a favore di Cisco Donatella, per il valore complessivo di euro 5.271,09 di cui euro 3.007,63 a titolo di indennizzo ed euro 2.263,46 per spese di soccombenza;
- sentenza n. 88/2016, emessa dal Giudice di Pace di Padova a favore di Rigion Bruno, per il valore complessivo di euro 8.914,83 (in questo caso si fa presente che con nota 12 aprile 2017 prot. 148.191, la Direzione Bilancio e Ragioneria ha informato che con quietanza n. 0005689 del 27 febbraio 2017 il Tesoriere Regionale ha addebitato l'importo di euro 8.298,77 sul nostro conto c/o Unicredit S.p.A. per eseguire l'ordinanza di assegnazione, notificata in data 6 ottobre 2016, del Tribunale di Venezia);
- sentenza n. 635/2016, emessa dal Giudice di Pace di Vicenza a favore di Casarotto Luigina, per il valore complessivo di euro 4.986,88 di cui euro 3.026,58 a titolo di indennizzo ed euro 1.934,52 per spese di soccombenza;
- sentenza n. 701/2016, emessa dal Tribunale di Belluno a favore di Centeleghe Paola, per il valore complessivo di euro 6.811,80 di cui euro 4.073,80 a titolo di indennizzo ed euro 2.738,00 per spese di soccombenza;
- sentenza n. 1873/2016, emessa dal Giudice di Pace di Padova a favore di Cogo Anna, per il valore complessivo di euro 4.868,68 di cui euro 3261,88 a titolo di indennizzo ed euro 1.606,80 per spese di soccombenza.

Come previsto dall'articolo 4, legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l'impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali”, nel 2013 la Regione ha stipulato una polizza di responsabilità civile verso terzi con la compagnia AIG Europe Limited, che prevede una franchigia di euro 5.000,00 per sinistro.

Nei casi in cui la compagnia, espletata la perizia assicurativa, non ritenga sussistenti i presupposti per indennizzare i danneggiati, costoro si possono rivolgere all'Autorità Giudiziaria. Qualora l'Amministrazione venga condannata a risarcire il danno al terzo danneggiato, si è stabilito quanto segue: per la parte di risarcimento che supera la franchigia assicurativa di euro 5.000,00 rimane competente la compagnia di assicurazione; per la parte di risarcimento sotto franchigia deve provvedere la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, utilizzando le risorse finanziarie stanziare nel capitolo 5174 “Spese per assicurazioni diverse” (R.C., Furto, Incendio, ecc.); per la parte relativa alle spese processuali provvede l'Avvocatura, che dispone di un apposito fondo.

La Prima commissione, conclusa l'istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 87 del 15 giugno 2017 ha approvato il provvedimento all'unanimità con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Siamo Veneto, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Movimento 5 Stelle e la componente politica “Articolo 1-Movimento democratico e progressista” del Gruppo Misto.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”

4. Struttura di riferimento

Direzione acquisti AA.GG. e patrimonio